

# CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. delib. 20 data 13 GEN. 2012

OGGETTO: Approvazione indirizzi per la costituzione del fondo risorse decentrate di cui all'articolo 31, comma 1, del CCNL del comparto Regioni e AA.LL. 22.01.2004 per gli anni 2011 e 2012.

L'anno duemiladodici, il giorno TREDICI del mese di GENNALO alle ore 14.00 e seguenti, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza degli Assessori:

CORRADINI	Gianluca	PRESENTE	ASSENTE
AZZOLA	Gianfranco	PRESENTE  X	ASSENTE
DE ANGELIS	Angelo	PRESENTE X	ASSENTE
DE GREGORIO	Mariano Rosario	PRESENTE ×	ASSENTE
LONGO	Ezio	PRESENTE	ASSENTE 🔀
MARCUZZI	Pierpaolo	PRESENTE 🔀	ASSENTE
ALLA	Rossano	PRESENTE ×	ASSENTE

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale, **Dott. Marco Raponi**Assume la presidenza il Sindaco **Nicola PROCACCINI**, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti proposti.

PARERI PREVISTI DALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in argomento

# PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

NON RICHIESTO

Тептасіпа.

IA DIRIGENTE ot: Marco Raponi Тептасіла

#### LA GIINTA

#### VISTO

L'articolo 31, comma 1 del CCNL del comparto Regioni e AA.LL. 22.01.2004, il quale prevede che "Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito citate come: risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli enti ... omissis".

#### CONSIDERATO

Che la determinazione di tali risorse, il c.d. "fondo risorse decentrate" è da considerarsi alto gestionale e, in quanto tale, da ascriversi alla responsabilità del competente dirigente;

Che la Giunta, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente, debba esprimere un orientamento per l'attività gestionale nei casi, come quello in questione, in cui tale attività non è meramente discendente da norme di legge o da precedenti determinazioni, ma, al contrario, comporta un apprezzamento di fatti e circostanze di scenario economico-politico e conseguenti scelte tra opzioni diverse, parimenti legittime;

#### RITENUTO

Di esprimere tale orientamento, quale atto di indirizzo per le determinazioni del competente dirigente, nel senso di :

- a) procedere ad attenta revisione, nella valorizzazione delle voci costituenti il fondo risorse decentrate, dell'applicazione delle norme previste dai contratti di lavoro, anche in riferimento alle osservazioni al riguardo contenute nella relazione in data 07.10.2011 sulla verifica amministrativo-contabile effettuata dal dott. Domenico Tripaldi, dirigente dei servizi ispettivi di finanza pubblica – ispettorato generale di finanza del dipartimento della ragioneria generale dello stato del Mef;
- verificare il rigoroso rispetto delle norme relative alla riduzione complessiva del salario accessorio, giusto l'articolo 9, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, N. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, N. 122, recante "misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";
- c) in considerazione della situazione economica dell'ente, valutare la possibilità di una adeguata riduzione delle risorse del fondo, sia per quanto riguarda l'anno 2011 che, in prospettiva, per l'anno 2012, con particolare riferimento agli incentivi corrisposti per progetti finalizzati variamente denominati, sia finanziati direttamente con risorse del fondo che con risorse la cui destinazione è resa possibile da previsioni legislative, riconducendo le relative attività nell'ambito delle ordinarie incombenze del personale.

## PRESO ATTO

Della relazione tecnica sulla materia in oggetto, inviata dal competente dirigente dott. Marco Raponi, con nota prot. n. 0001508/U del 11.01.2012, nella quale è avanzata un'ipotesi sulla costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2011 che risulta, nei principi assunti e nell'analisi svolta, in linea con gli orientamenti più sopra enunciati e quindi pienamente condivisibile.

## RITENUTO

Non doversi richiedere il parere in ordine alla regolarit quanto atto di indirizzo che non comporta impegni di sp-

#### VISTI

Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell del Dipartimento II – AA.GG., risorse umane e servizi d

Il decreto legislativo N. 267 del 18 agosto 2000;

Il vigente Statuto Comunale

Ritenuto di dover procedere in conformità

Con voto unanime

## DELIBER

- 1. di APPROVARE i seguenti orientamenti per la call'articolo 31, comma 1 del CCNL del comparto Re
  - a) procedere ad attenta revisione, nella valorizz decentrate, dell'applicazione delle norme previ alle osservazioni al riguardo contenute nella amministrativo-contabile effettuata dal dott. Di di finanza pubblica – ispettorato generale a generale dello stato del Mef;
  - verificare il rigoroso rispetto delle norme re accessorio, giusto l'articolo 9, comma 2-bis, d modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, l' stabilizzazione finanziaria e di competitività eq
  - c) in considerazione della situazione economica ce riduzione delle risorse del fondo, sia per quanta l'anno 2012, con particolare rifeirmento agli variamente denominati, sia finanziati direttame destinazione è resa possibile da previsioni nell'ambito delle ordinarie incombenze del pers
- 2. di DARE ATTO che la relazione tecnica sulla dirigente dott. Marco Raponi, con nota prot. n. 00 atto, nella quale è avanzata un'ipotesi sulla costitu 2011 risulta, nei principi assunti e nell'analisi svo punto 1, e quindi pienamente condivisibile;
- di DEMANDARE al Dirigente del Dipartimento Demografici l'adozione dei conseguenti atti gestion in aderenza, in linea di massima, con l'ipotesi avanz le ulteriori verifiche sulle normative e sulle risul difformità nelle valorizzazione economica delle vo relazione stessa;

La presente deliberazione è approvata all'unanimità con voto reso per alzata di mano dei presenti. Indi

# LA GIUNTA

Con voto unanime e separato

# DELIBERA

Di dichiarare, per l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.





# CITTA' DI TERRACINA PROVINCIA DI LATINA

# COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2011 - RELAZIONE TECNICA

# **INDICE**

1,	ONSIDERAZIONI GENERALI	
1.1	OMPOSIZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE	
	A RIDUZIONE DELL'AMMONTARE DEL SALARIO ACCESSORIO PER GLI ANNI 201	
201		•
-	OMETRER 1710M CM FORDO 2016 P CM 1 P 00567871 I RETERMINATIO	
2.	ONSIDERAZIONI SUL FONDO 2010 E SULLE POSSIBILI DETERMINAZIO IGUARDO AL FONDO 2011 E 2012	
21	SORSE STABILI	
2.2	CCNL 01/04/1999	6
2	CCNL 05/10/2001	
	CCNL 22/01/2004	
	CCNL 09/05/2006	
	CCNL 11/04/2008	
	SORSE VARIABILI	
2	CCNL 01/04/1999	
2	CCNL 14/09/2000	24
2	CCNL 09/05/2006	25
2	CCNL 11/04/2008	26
	CCNL 31/07/2009	
3.	POTESI COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2011	27
4.	ERIFICA DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI RIDUZIONE COMPLESSIVA DEI	L
	N APTO ACCESSORIO	20

# 1. CONSI

# 1.1 COMP

La determina con qualifica 31 del CCNL

Le risorse si vengono def essere esser contratti (no eccezioni che

Le risorse v termine si in annualmente con le parti s a determina: precedente c

Esiste un'altı dei dipenden da specifiche

- a) i com163);
- b) i com dicem n. 441
- c) i com della i
- d) le ind prove Contri aprile 200;
- e) i com
- f) i com

Queste risors in realtà, co: partire dal fo

Si premette a fondo risorse quindi, il fo successive.

COSTITUZION RELAZIONE TE

# 1.2 LA RIDUZIONE DELL'AMMONTARE DEL SALARIO ACCESSORIO PER GLI ANNI 2011, 2012 E 2013

Sulla disciplina generale del fondo è intervenuto di recente il D: L. 31 maggio 2010, N. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, N. 122, recante "misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

In particolare l'articolo 9, comma 2-bis, della norma richiamata, prevede che "A decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio".

Sulla materia si è espresso con circolare N.12 del 15 aprile 2011 il Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello stato, il quale ha ritenuto che "Per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1º gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo. Con riferimento alla dirigenza, la riduzione va effettuata sul fondo al netto delle somme eventualmente da destinarsi alla remunerazione degli incarichi di reggenza degli uffici temporaneamente privi di titolare."

Vi sono, infine, interpretazioni contrastanti riguardo all'inserimento o meno, nell'ammontare del fondo da prendere come base per le riduzioni (e nell'ammontare del fondo ridotto), dei risparmi conseguenti da risorse non utilizzate nell'anno precedente. A mio parere, considerato che tali risorse costituiscono parte integrante del fondo per i vari anni e che la norma non prevede eccezioni al principio della riduzione, esse devono essere considerate sia nella definizione dell'ammontare del fondo 2010, sia negli anni successivi.

Una questione più complessa è quella relativa a quali risorse, in particolare tra quelle derivanti da specifiche disposizioni legislative, debbano essere ricondotte nell'ammontare del salario accessorio da prendere come base per le riduzioni.

Nella stessa circolare citata della ragioneria generale, la norma viene interpretata nel senso di escludere dall'ammontare del fondo da prendere come base per la riduzione le risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge ma non si va nel dettaglio.

Vi sono state sentenze contrastanti di alcune sezioni regionali della Corte dei Conti, riguardo alla limitazione della esclusione alle sole risorse relative alla progettazione, all'avvocatura. Alcuni giudici hanno inteso cioè che tutte le altre risorse, che non rientrino nelle due tipologie indicate, debbano essere inserite nell'ammontare da considerare per la riduzione.

E' infine intervenuta la decisione nr. 51 del 2011 delle Sezioni Riunite in sede di controllo, che ha "definitivamente" interpretato la norma nel senso della esclusione dal salario accessorio da computare per la riduzione i soli compensi derivanti dalle attività di progettazione interna e dall'avvocatura.

La ratio interpretativa della norma è che vanno esclusi i soli compensi accessori che si applicano ad una definita categoria di dipendenti. E' evidente, comunque, che la parola

fine potrà essere pronunciata solo dal giudice ordinario, cui spetta dettare la regola del caso concreto tra la astrattezza della legge e la situazione di fatto che si è venuta a creare.

Successivamente è intervenuta la deliberazione n. 93/2011/PAR della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per il Lazio, la quale ha inteso escludere dall'aggregato anche i compensi spettanti ai dipendenti impiegati nelle attività di rilevazione inerenti il 15° censimento generale della popolazione, rimborsati dall'ISTAT.

Coerentemente con questa interpretazione, dovranno quindi essere dettagliatamente computati, per il 2010 e per il 2011, tutti gli importi di salario accessorio, erogati, maturati o maturandi, a qualsiasi titolo, sia per il personale non dirigente che per quello dirigente, inclusi progetti di qualsiasi natura e con la sola esclusione dei compensi per la progettazione interna e per l'avvocatura e per il censimento.

E' su tale base che deve essere calcolata la riduzione percentuale del salario accessorio in proporzione al numero di dipendenti in servizio.

E' opportuno ribadire che il fondo viene determinato nel suo ammontare così come indicato nei contratti di lavoro e dalle leggi: l'amministrazione e le parti sindacali non hanno altre facoltà ulteriori rispetto a quelle relative alla determinazione o contrattazione dell'ammontare delle risorse variabili.

Per concludere questa introduzione, si ritiene opportuno accennare ad una singola questione riguardante l'utilizzo del fondo risorse decentrate, pur appartenendo la questione ad un tema diverso da quello qui trattato, cioè la costituzione del fondo.

E' bene sottolineare che le risorse stabili dovrebbero essere destinate solo per il finanziamento degli utilizzi stabili, e analogamente per le risorse variabili. In realtà la contrattazione decentrata spesso deroga a questo principio. In ogni caso, mentre è logicamente ammissibile (e, economicamente, sostenibile) finanziare utilizzi variabili con risorse stabili, il contrario sarebbe illogico (e, economicamente, quantomeno, avventato).

# 2. CONSIDERAZIONI SUL FONDO 2010 E SULLE POSSIBILI DETERMINAZIONI RIGUARDO AL FONDO 2011 E 2012.

Nelle pagine seguenti viene esaminata la struttura delle singole voci che costituiscono il fondo risorse decentrate, così come determinato con DGC N. 721 del 19.11.2010, e vengono avanzate ipotesi circa la rideterminazione delle corrispondenti risorse per gli anni 2011 e 2012, fermo rimanendo il principio di riduzione complessiva contenuto nel citato articolo 9, comma 2 bis della legge 122/2010.

Per l'analisi delle voci si è anche considerato il relativo prospetto allegato al conto annuale 2010. In particolare, sono riportate, per completezza, anche le voci previste nel prospetto ma che, nel nostro caso, hanno consistenza nulla.

Primariamente, è stata effettuata una verifica di congruenza (relativa, non riguardo agli importi assoluti) sugli importi relativi al monte salari considerati per attribuire la consistenza delle singole voci del fondo, laddove esse sono espresse in percentuale del monte salari stesso.

Si è verificata l'effettiva congruenza, a meno di arrotondamenti, di tali importi, per gli anni nei quali è possibile effettuare un controllo incrociato, mentre, naturalmente, non è possibile trarre conclusioni per gli anni in cui è presente una singola voce di riferimento. I calcoli sono riportati, sinteticamente nella tabella seguente.

%	Anno rif.	Consistenza voce	Monte salari risultante
0,70%	1993	42.507	6.072.429
0,52%	1997	29.449	5.663.269
1,20%	1997	67.960	5.663.333
1,10%	1999	66.796	6.072.364
0,62%	2001	37.408	6.033.548
0,50%	2001	30.168	6.033.600
0,20%	2001	12.067	6.033.500
0,50%	2003	34.378	6.875.600
0,30%	2003	20.627	6.875.667
0,60%	2005	46.053	7.675.500
0,30%	2005	23.026	7.675.333
1,00%	2007	79.591	7.959.100

Le singole voci che compongono il fondo 2010 sono state numerate per un più comodo riferimento, così come indicato nelle tabelle riportate alla fine del presente documento.

In corsivo sono stati riportati i riferimenti letterali ai contratti ed alle leggi.

Vengono esaminate prima le risorse stabili e poi quelle variabili, entrambe raggruppate in base al CCNL di riferimento.

# 2.1 RISORSE STABILI

#### 2.1.1 CCNL 01/04/1999

#### 1 | CCNL 01/04/1999 - art, 14 comma 4

A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3 % ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.

E' una voce storica non modificabile.

#### ART. 15

# Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

1. Presso ciascun ente, a decorrere dal 1.1.1999, sono annualmente destinate alla attuazione della nuova classificazione del personale, fatto salvo quanto previsto nel comma 5, secondo la disciplina del CCNL del 31.3.1999, nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, le seguenti risorse:

# 2 CCNL 01/04/1999 - art 15 comma 1, lett. A

gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati;

E' la somma storica, non modificabile, delle tre voci storiche previste nel comma citato.

## 3 | CCNL 01/04/1999 - art 15 comma 1, lett. B

le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti;

E' una voce storica non modificabile.

## CCNL 01/04/1999 - art 15 comma 1, lett. C, F

Queste voci hanno consistenza nulla nel nostro caso.

# 4 | CCNL 01/04/1999 - art 15 comma 1, lett. G

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2011 -	PAG. 6 DI 6
RELAZIONE TECNICA	ļ

l'insiem differen. dal CCN

E' una ' prospett indicata,

5 C

dalle ris 37, com

E' una v

C!

Questa

6 C

un impc dirigenz del trati l'anno s

E' una v

Cf

Questa .

7 6

In caso accresci persona struttur, increme annuale l'entità accessoi copertur

Il riferin 2010, si stabili g incentivi della do

COSTITU RELAZIO La legittimità di inserimento di questa voce tra le risorse stabili del fondo è stata messa in discussione nella relazione in data 07.10.2011 sulla verifica amministrativo-contabile effettuata dal dott. Domenico Tripaldi, dirigente dei servizi ispettivi di finanza pubblica – ispettorato generale di finanza del dipartimento della ragioneria generale dello stato del Mef. Il dott. Tripaldi argomenta che "tale tipologia di incremento del fondo è ammissibile solo in presenza di un incremento stabile delle dotazioni organiche che, secondo quanto affermato dall'ARAN, si verifica solo quando sussistono contemporaneamente le seguenti due indicazioni :

П	aumento complessivo dei posto in dotazione organica
	assunzione di nuovo personale sui posti di nuova istituzione'

Il dott. Tripaldi argomenta che tali condizioni non si sono verificate nel Comune di Terracina, rilevando una diminuzione dei posti in dotazione organica e una sostanziale stabilità nel numero dei dipendenti dell'ente.

Oltre alle osservazioni del dott. Tripaldi, è da sottolineare che la norma contrattuale fa specifico riferimento all'attivazione di nuovi servizi o a processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti. Deve quindi essere fatto un riscontro anche riguardo a questo punto.

Sul punto è opportuno richiamare la nota n. prot. 0060859/U del 07.12.2011 del dott. Giancarlo De Simone, dirigente del dipartimento AA.GG., risorse umane e servizi demografici alla data di costituzione del fondo 2010.

In tale nota, vengono avanzate controdeduzioni alle specifiche osservazioni su indicate, in particolare in relazione all'aumento effettivo della dotazione organica dell'ente nel 2007 rispetto al 2006, che risultava di 36 unità in più rispetto, per effetto delle stabilizzazioni di L.S.U. e c.d. cantieri-scuola, e sulla necessità per l'Ente di dotarsi di nuovi uffici per l'espletamento di numerose funzioni delegate da leggi regionali in materia di demanio, agricoltura e ambiente, trasporto scolastico, tutela degli animali

Nella stessa nota viene evidenziato, infine, che, le risorse previste nella voce sono state comunque sensibilmente ridotte nella costituzione del fondo 2010 (in effetti, si passa da 450.000,00 a 106.225,00 EURO).

Si ritiene che le considerazioni su indicate legittimano la permanenza nel fondo della voce in questione, nella misura prevista nel 2010, quale stabilizzazione degli effetti di incremento della dotazione organica tra il 2006 e il 2007, a prescindere dall'inserimento nella voce di somme diverse negli anni precedenti, la cui legittimità non è di interesse in questa sede.

## 2.1.2 CCNL 05/10/2001

# 8 | CCNL 05/10/2001 - art. 4 comma 1

Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1 % del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

E' una voce storica, non modificabile.

# 9 CCNL 05/10/2001 - art. 4 comma 2

Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000.

E' la cosiddetta RIA, retribuzione individuale di anzianità. La quota di RIA di ogni dipendente cessato, per qualsiasi motivo, viene ricondotta nel fondo. E' una risorsa stabile, nel senso che c'è sempre, ma non stazionaria, nel senso che va rideterminata di anno in anno.

#### 2.1.3 CCNL 22/01/2004

# Art. 31 Disciplina delle "risorse decentrate"

- 1. Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito citate come: risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli enti, con effetto dal 31.12.2003 ed a valere per l'anno 2004, secondo le modalità definite dal presente articolo.
- 2. Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche.
- 3. Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma 6, del presente CCNL.
- 4. Le risorse decentrate di cui al comma 3 ricomprendono anche le somme destinate alla incentivazione del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi.
- 5. Resta confermata la disciplina dell'art. 17, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999 sulla conservazione e riutilizzazione delle somme non spese nell'esercizio di riferimento.

#### 10 | CCNL 22/01/2004 - art. 32 comma 1

Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001.

E' una voce storica, non modificabile.

#### 11 | CCNL 22/01/2004 - art. 32 comma 2

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2011 -	PAG. 10 DI 10
RELAZIONE TECNICA	

Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo.

E' una voce storica, non modificabile. L'incremento poteva essere effettuato a condizione che fosse rispettato il seguente comma 3 "l'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti".

#### CCNL 22/01/2004 - art. 32 comma 3

**Enti locali**: l'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti;

## 12 | CCNL 22/01/2004 - art. 32 comma 7

La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità).

Questa risorsa non può essere utilizzata per altri scopi.

### 16 Quota indennità di comparto

# Art. 33 Istituzione e disciplina della indennità di comparto

- 1. Al fine di conseguire un progressivo riallineamento della retribuzione complessiva del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali con quella del restante personale pubblico, è istituito un compenso denominato: indennità di comparto.
- 2. L'indennità di comparto ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. Essa viene corrisposta per dodici mensilità.
- 3. L'indennità di comparto è ridotta o sospesa negli stessi casi di riduzione o sospensione previsti per il trattamento tabellare. Essa non è utile ai fini della determinazione della base di calcolo dell'indennità di fine servizio. L'istituzione della indennità di comparto non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, commi 9 e 10 della legge n. 335 del 1995.
- 4. L'indennità viene corrisposta come di seguito indicato:
  - a) con decorrenza dell'1.1.2002, nelle misure indicate nella colonna 1 della tabella D allegata al presente CCNL;
  - b) con decorrenza dal 1.1.2003, le misure di cui alla lett. a) sono incrementate degli importi previsti dalla colonna 2 della medesima tabella D; a tal fine vengono prelevate le corrispondenti risorse nell'ambito di quelle previste dall'art. 32 comma 1;
  - c) con decorrenza 31.12.2003, ed a valere per l'anno 2004, l'importo della indennità di comparto è corrisposto nei valori indicati nella colonna 4 della ripetuta tabella D i quali riassorbono anche gli importi determinati ai sensi delle lettere a)

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2011 -	PAG. 11 DI 11
RELAZIONE TECNICA	

- e b); a tal fine vengono prelevate le corrispondenti risorse stabili dalle disponibilità dell'art. 31, comma 2.
- 5. Le quote di indennità di cui alle lettere b) e c) del comma 4, prelevate dalle risorse decentrate, sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse (art. 31, comma 2) a seguito della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del personale interessato, per le misure non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni sui corrispondenti posti.

E' una voce storica, che si modifica di anno in anno (è riportata nel conto economico come "ind. Comparto cessati"). L'indennità di comparto deve essere pagata attraverso il fondo risorse decentrate, essa quindi deve essere una delle voci di utilizzo del fondo stesso. Il personale cessato dal servizio per qualsiasi motivo, però, "restituisce" al fondo stesso la quota percepita al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

#### 2.1.4 CCNL 09/05/2006

## 13 | CCNL 09/05/2006 - art 4 comma 1

Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

E' una voce storica, non modificabile.

#### 14 | CCNL 09/05/2006 - art 4 comma 2, 3, 6

<u>In realtà, per i comuni, si applica solo il comma 2</u>; inoltre, sembrerebbe più indicato inserire questo punto nella parte variabile (in effetti è ripetuto nella parte variabile – punto 28, mentre qui ha valore zero). Sembra un refuso.

- 2. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 1, gli enti locali, ad eccezione di quelli previsti dal comma 3, incrementano dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006 le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto delle condizioni e dei valori percentuali, calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati:
  - a) fino ad un massimo dello 0,3%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%;
  - b) tra un minimo dello 0,3% ed un massimo dello 0,7%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%.
- 3. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 1, i comuni capoluogo delle aree metropolitane, di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 267 del 2000, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia uguale o inferiore al 39%, a decorrere dal 31.12 2005 ed a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004 fino ad un massimo dello 0,7 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
- 6. Gli altri enti del comparto, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004 con un importo massimo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa. Con il CCNL relativo al quadriennio 2006-2009 saranno individuati specifici parametri finanziari anche per gli enti del presente comma.

#### 2.1.5 CCNL 11/04/2008

#### Art. 8 Incrementi delle risorse decentrate

1. Gli enti, relativamente al biennio economico 2006-2007, integrano le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa nel rispetto del Patto di stabilità interno, per quelli che vi sono sottoposti, e in coerenza con il quadro normativo delineato dall'art.1, comma 557, della legge n. 27 dicembre 2006, n.296, , e con le corrispondenti previsioni delle leggi finanziarie dettate specificamente per le Camere di Commercio, ferma restando, in relazione alla specificità di ciascuna tipologia di ente, l'osservanza degli indicatori di capacità finanziaria sotto indicati.

#### 15 | CCNL 11/04/2008 - art. 8 comma 2

Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 (vedi sopra) ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39 %.

E' una voce storica, non modificabile. Dipende solo dal rispetto dei parametri indicati.

# 17 Rideterminazione PEO

Si ritiene che questa voce non vada inserita nel fondo, non trovando nessun riscontro nella normativa contrattuale. Vedi anche commento al punto 4.

# 2.2 RISORSE VARIABILI

# 2.2.1 CCNL 01/04/1999

#### 18 | CCNL 01/04/1999 - art. 15 comma 1, lett. D

le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997;

Sono le c.d. risorse da sponsorizzazioni, convenzioni, consulenze, ecc. Questa voce è nulla nel nostro caso.

## 19 CCNL 01/04/1999 - art 15 comma 1, lett. E

le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni;

Sono gli eventuali risparmi conseguiti dall'ente per la trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (il 20% del risparmio va direttamente nel fondo, un altro 50% può essere utilizzato per incentivare la mobilità o per nuove assunzioni, se non è utilizzato va nel fondo, il 30% va in economie di bilancio. Va calcolato anno per anno.

# 20 | CCNL 01/04/1999 - art 15 comma 1, lett. K

Le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'articolo 17.

#### ART. 17

# <u>Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività</u>

- 1. Le risorse di cui all'art.15 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati.
- 2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all'art. 15 sono utilizzate per:
- a) erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'art. 6 del CCNL del 31.3.1999;
- b) costituire il fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria secondo la disciplina dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999; l'ammontare di tale fondo è determinato, a valere sulle risorse di cui all'art. 15, in sede di contrattazione integrativa decentrata; in tale fondo restano comunque acquisite, anche

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2011 -	PAG. 16 DI 16
RELAZIONE TECNICA	

dopo la cessazione del rapporto di lavoro, le risorse destinate alle posizioni di sviluppo della progressione economica orizzontale attribuite a tutto il personale in servizio.

- c) costituire il fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e risultato secondo la disciplina dell'art. 10 del CCNL del 31.3.1999, con esclusione dei Comuni di minori dimensioni demografiche di cui all'art. 11 dello stesso CCNL; ai fini della determinazione del fondo, a valere sulle risorse di cui all'art.15, gli enti preventivamente istituiscono le posizioni organizzative di cui all'art. 8 del ripetuto CCNL del 31.3.1999 e ne definiscono il valore economico il cui ammontare totale corrisponde alla dotazione complessiva del fondo stesso. Per gli enti destinatari delle disposizioni richiamate nell'art.11 del CCNL del 31.3.1999, resta fermo quanto previsto da tale articolo anche per quanto riguarda il finanziamento degli oneri.
- d) il pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo, secondo la disciplina prevista dagli artt. 11, comma 12, 13, comma 7, e 34,comma 1, lett. f) g) ed h) del DPR 268/1987, dall'art. 28 del DPR 347/1983, dall'art. 49 del DPR 333/1990 e dalle disposizioni in vigore per le Camere di Commercio;
- e) compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A , B e C;
- f) compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art.11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999; compensare altresì specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 in misura non superiore a £. 3.000.000 lordi annuì per le Regioni e 2.000.000 per gli altri Enti ; sino alla stipulazione del contratto collettivo integrativo resta confermata la disciplina degli artt.35 e 36 del CCNL del 6.7.1995 nonché dell'art. 2, comma 3, secondo periodo, del CCNL del 16.7.1996. La contrattazione integrativa decentrata stabilisce le modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei compensi previsti dalla presente lettera.
- g) incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k).
- h) incentivare, limitatamente alle Camere di commercio, il personale coinvolto nella realizzazione di specifici progetti finalizzati coerenti con il programma pluriennale di attività, utilizzando le risorse di cui all'art.15, comma 1, lett. n), destinate in via esclusiva a tali finalità.
- 3. Le risorse di cui al comma 2 lett. c) sono incrementate della somma necessaria al pagamento della indennità di L. 1.500.000 prevista dall'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 a tutto il personale della ex qualifica ottava che ne beneficiava alla data di stipulazione del presente contratto e che non sia investito di un incarico di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 9 del CCNL del 31.3.1999. Tale importo viene ricompreso nella retribuzione di posizione eventualmente attribuita ai sensi dell'art. 10 del medesimo CCNL del 31.3.1999.
- 4. Le risorse del fondo di cui al comma 2 lett. b) sono destinate al pagamento degli incrementi economici spettanti al personale collocato in tutte le posizioni previste dal sistema di classificazione ivi comprese quelle conseguite ai sensi dell' art. 7, comma 2 del CCNL del 31.3.1999.
- 5. Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.
- 6. Gli istituti previsti dalla lettera d) del comma 2, per le parti non modificate e fino all'attuazione della disciplina dell'art.24, comma 2, lettera c) del presente CCNL, restano disciplinati dalle disposizioni in vigore; l'utilizzo delle risorse dei fondi previsti dal comma

- 2, lettere b) e c) avviene si commi 1 e 2, del CCNL del 3.
- 7. Al fine di incentivare i pr dall'art. 34 del D.Lgs.n.29, funzioni al sistema delle au specifici compensi una tansuperiore a sei mensilità di ndel preavviso, nei limiti de attraverso l'utilizzo delle risc 333/90.

Si tratta delle risorse già esa avvocatura, recupero ICI, e delle partite di giro e non in può anche restare in questi queste risorse in fase di co alcune di queste risorse, co computate nel salario access 2012, 2013.

# 20 CCNL 01/04/1999 -

gli eventuali risparmi derivar. all'art.14.

- 1. Per la corresponsione dei enti possono utilizzare, dall quelle destinate, nell'anno 1 del 6.7.1995, per la parte chi del presente CCNL. Le risors puntuale applicazione delle i del 6.7.1995 e successive mi disponibilità dell'art.15.
- 2. Le risorse di cui al comma da specifiche disposizioni d particolare di quelle elettorali
- 3. Le parti si incontrano a condizioni che hanno reso individuare le soluzioni che anche mediante opportuni in consuntivo confluiscono nei decentrata integrativa, con proclassificazione del personale.
- 4. A decorrere dal 31.12.199 compensi per prestazioni di limite massimo annuo individ I risparmi derivanti dall'applia all'art.15 con prioritaria classificazione del personale.

COSTITUZIONE FONDO RISORSI RELAZIONE TECNICA 5. E' consentita la corresponsione da parte de autorizzati per legge o per provvedimento a comparto, di specifici compensi al personal periodiche ed attività di settore rese al di fuor

Si tratta dei risparmi a consuntivo (se ve ne dello straordinario. Da verificare anno per anr

# 21 | CCNL 01/04/1999 - art 15 comma

In sede di contrattazione decentrata integra relativa capacità di spesa, le parti verificano dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche massimo corrispondente all'1,2 % su base ar la quota relativa alla dirigenza.

E' una voce "facoltativa". Si fa preciso riferim finanziaria adeguata, inoltre si parla di un in può significare anche lo 0%. Infine il comma

4. Gli importi previsti dal comma 1, lett. bi disponibili solo a seguito del preventivo accinterno o dei nuclei di valutazione delle effet create a seguito di processi di razionalizzazi espressamente destinate dall'ente al raggiuno di qualità.

Non sembra ricorrano tutte le condizioni ne questa voce, il contratto, però, indica es decentrata quale sede per verificare tali cono somma debba essere inserita nel fondo 2 confermarla.

# 22 | CCNL 01/04/1999 - art 15 comma

In caso di attivazione di nuovi servizi o di p accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia personale in servizio cui non possa farsi f strutture e/o delle risorse finanziarie disi incremento stabile delle dotazioni organiche, annuale e triennale dei fabbisogni di cui a l'entità delle risorse necessarie per sostenere accessorio del personale da impiegare nelle copertura nell'ambito delle capacità di bilancic

Abbiamo già visto l'applicazione di questa no Li è stata valutata la parte relativa agli effett viene valutata la parte relativa al miglioramer Si ritiene, comunque, che la destinazione problematica, in quanto l'incremento quantit verificabile e quantificabile in modo stringente Nel 2010, su questa voce sono state inserite n

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 20:4
RELAZIONE TECNICA

In proposito l'ARAN, nel rispondere ad un quesito n sorta di decalogo, che si riporta di seguito, per es legittimo di questa norma.

#### ORIENTAMENTO APPLICA

D. Quali criteri potrebbero essere seguiti per la c dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1/4/1999, e risorse decentrate variabili in relazione all'ac qualitativo dei servizi istituzionali?

Il comportamento degli enti nella specifica materia ogget condizioni organizzative locali, dai contenuti del regi complessità e dal numero delle strutture.

E' evidente, infatti, che non sono ipotizzabili criteri dimensioni ed in enti metropolitani.

I nostri suggerimenti, quindi, sono rivolti a favorire una lavoro locali su questa specifica problematica, cui è cer tutte le parti coinvolte (classe di governo, dirigenza, s incrementare le risorse decentrate variabili di cui all'art. 3

#### CONDIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA

Ricordiamo che l'incremento delle risorse può realizzi verificate in modo rigoroso (e siano quindi oggettivamen citata disciplina. La sussistenza di tali condizioni costituiso del controllo sui contratti decentrati da parte dei collegi di Prima condizione: più risorse per il fondo in cambio di mai Attraverso la disposizione dell'art. 15, comma 5, gli enti p' Come in ogni investimento, deve esserci un "ritorno" a questo "ritorno dell'investimento" è un innalzamento – a quantità dei servizi prestati dall'ente, che deve tradurs interna.

Occorre, in altre parole, che l'investimento sull'organizza incentivare") un miglioramento quali-quantitativo dei ser soldi in cambio di maggiori servizi e utilità per l'utenza).

Prima di pensare a incrementi del fondo, è necessario per di poter migliorare, attraverso la leva incentivante delle percorsi e le misure organizzative attraverso le quali inter

Seconda condizione: non generici miglioramenti dei serviz

L'innalzamento quali-quantitativo dei servizi deve essere t Non basta dire, ad esempio, che l'ente intende "miglio relazioni con l'utenza" oppure che è "aumentata l'attiv Occorre anche dire, concretamente, quale fatto "verifical di riferimento" è il segno tangibile del miglioramento quali Ad esempio:

§ minori tempi di attesa per una prestazione o per la conc arricchimento del servizio, con la previsione di ulterio esempio: oltre al servizio tradizionale un nuovo servizi portatori di bisogni particolari);

§ nuovi servizi, che prima non venivano prestati, per s nuovi bisogni di utenti già serviti;

§ aumento delle prestazioni erogate (ad esempio: più apertura al pubblico, più utenti serviti);

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2011 - RELAZIONE TECNICA

§ impatto su fenomeni dell'ambiente este grazie all'intensificazione dei controlli, ridu del servizio, riduzione di fenomeni di margi.

# Terza condizione: risultati verificabili attrav dall'utenza.

Per poter dire – a consuntivo – che c'è sta del servizio, è necessario poter disporre di a Innanzitutto, occorre definire uno standaro che consente di apprezzare la bontà di un riduzione del 10% dei tempi di attesa i fabbisogni espressi dall'utenza e le concrete Lo standard viene definito a partire da:

§ risultati di partenza, desumibili dal consur § risultati ottenuti da altri enti ("benchmark § bisogni e domande a cui occorre dare rist § margini di miglioramento possibili, tent tecniche e finanziarie") in cui l'ente opera.

In secondo luogo, è necessario misurare, misure a consuntivo vanno quindi "confront Per misurare il miglioramento realizzato, la qualità percepita dagli utenti (ad esemplo:

# Quarta condizione: risultati difficili che pi determinante del personale interno.

Non tutti i risultati dell'ente possono dare lu 15, comma 5.

Devono essere anzitutto risultati "sfidanti", . L'ottenimento di tali risultati non deve esse incertezza. Se i risultati fossero scontati, risorse, il loro conseguimento.

Secondo, il personale interno deve avere ur Devono cioè essere "risultati ad alta inter maggiore impegno delle persone e a maggi attraverso turni di lavoro più disagiati). Vic personale interno già in servizio (per eser nuove assunzioni ovvero con il prevalente c certamente tra quelli incentivabili con ulteri

#### Quinta condizione: risorse quantificate se illustrati nella relazione da allegare al contre

La quantificazione delle risorse va fatta tecnico-finanziaria) e ragionevoli (cioè argomentato).

E' necessario, innanzitutto, che le somme n'i ed importanza dei risultati attesi, nonché a's se possibile, il valore di tali prestazio organizzazione per turni di lavoro).

E' ipotizzabile anche che le misure dell'incrottenuti: si potrebbero, ad esempio, g conseguimento dell'obiettivo (risorse x per risultati effettivi pari allo standard + 10%, + 20%; risorse zero per risultati inferiori ad

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTR. RELAZIONE TECNICA Infine, gli incrementi devono essere di entità "ragionevole", non tali, cioé, da determinare aumenti percentuali eccessivi del fondo o vistose variazioni in aumento delle retribuzioni accessorie medie pro-capite.

Ricordiamo che il contratto decentrato non ha titolo per stabilire l'incremento delle risorse variabili, la cui disponibilità deve essere decisa in sede di bilancio di previsione, sulla base del progetto di miglioramento dei servizi. Nella relazione tecnico finanziaria, da allegare al contratto decentrato, deve essere, invece, chiaramente illustrato, nell'ambito della specificazione e giustificazione di tutte le risorse stabili e variabili, il percorso di definizione degli obiettivi di miglioramento dei servizi e i criteri seguiti per la quantificazione delle specifiche risorse variabili allocate in bilancio, dando atto del rispetto delle prescrizioni dell'art. 15, comma 5, del ccnl 1/4/1999.

#### Sesta condizione: risorse rese disponibili solo a consuntivo, dopo aver accertato i risultati.

E' evidente che se le risorse sono strettamente correlate a risultati ipotizzati per il futuro, non è possibile renderle disponibili prima di aver accertato l'effettivo conseguimento degli stessi. E' necessario pertanto che le risorse ex art. 15, comma 5 siano sottoposte a condizione (in tal senso, occorre prevedere una specifica clausola nel contratto decentrato). La condizione consiste precisamente nel raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificati e certificati dai servizi di controllo interno. La effettiva erogazione, pertanto, potrà avvenire solo a consuntivo e nel rispetto delle modalità e dei criteri definiti nel contratto decentrato.

#### Settima condizione: risorse previste nel bilancio annuale e nel PEG.

La somma che l'ente intende destinare ai sensi dell'art. 15, comma 5, del ccnl 1.4.1999 alla incentivazione del personale deve essere prevista nel bilancio annuale di previsione e, quindi, approvata anche dall'organo competente; si tratta, infatti, di nuovi e maggiori oneri, che non potrebbero essere in alcun modo impegnati ed erogati, senza la legittimazione del bilancio.

#### RIEPILOGO DEI PASSAGGI PER L'ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA

Per poter applicare correttamente la disciplina di cui all'art. 15, comma 5, suggeriamo, in conclusione, un semplice percorso, che prevede i passaggi di seguito indicati

Primo: individuare i servizi (e prima ancora: i bisogni degli utenti a cui i servizi intendono dare risposta) su cui si vuole intervenire per realizzare miglioramenti quali-quantitativi con le caratteristiche più sopra indicate.

Secondo: definire il progetto di miglioramento dei servizi, indicando gli obiettivi da conseguire, gli standard di risultato, i tempi di realizzazione, i sistemi di verifica a consuntivo (è auspicabile che si tratti di obiettivi indicati anche nel PEG o in altro analogo documento di programmazione della gestione).

Terzo: quantificare le ulteriori risorse finanziare variabili da portare ad incremento del fondo ai sensi dell'art. 15, comma 5 e definirne lo stanziamento nel bilancio e nel PEG; la quantificazione spetta esclusivamente all'ente e non deve essere oggetto di contrattazione (anche se, naturalmente, può "condizionare" il negoziato poiché si tratta pur sempre di una concessione fatta al Sindacato in cambio della quale l'ente dovrebbe ottenere a sua volta concessioni su altri fronti).

Quarto: stabilire nel contratto decentrato le condizioni alle quali le risorse ex art. 15, comma 5 possono essere rese disponibili; illustrare analiticamente nella relazione, allegata al contratto decentrato, i criteri seguiti per la quantificazione delle risorse.

Quinto: verifica e certificazione, a consuntivo, da parte dei servizi di controllo interno. dei livelli di risultato in rapporto agli standard predefiniti.

Sesto: eventuale erogazione delle somme, totale o parziale, in relazione ai livelli di risultato certificati dai servizi di controllo interno, secondo i criteri stabili nel contratto decentrato.

## SUGGERIMENTI CONCLUSIVI

Da ultimo ci sembra importante precisare, che le risorse aggiuntive "variabili" di cui all'art. 15, comma 5 non possono essere automaticamente confermate e/o stabilizzate negli anni successivi, sulla base della semplicistica affermazione che l'ente raggiunge stabilmente e, in via ordinaria, un più elevato livello di servizi. In tal modo, infatti, si verificherebbe una (non consentita) trasformazione delle risorse da variabili a stabili, in contrasto con la disciplina del CCNL.

E' necessario, invece, che di anno in anno siano attentamente rivalutate le condizioni che hanno giustificato l'investimento sull'organizzazione. Ciò comporta che sia riformulato un nuovo e più

aggiornato progetto di miglioramento dei servizi, che ridefinisca, per l'esercizio di riferimento, obiettivi importanti, credibili e sfidanti con le caratteristiche più sopra ricordate. Inoltre, è necessario che i risultati siano sempre verificati e certificati a consuntivo, sulla base di predeterminati standard.

In costanza di obiettivi da un anno al successivo - soprattutto quando emerge, sulla base dei risultati degli anni precedenti, che i livelli di servizio standard sono sistematicamente raggiunti, senza particolari difficoltà o margini di incertezza - è opportuno che gli stessi standard siano sottoposti a revisione e rivisti al rialzo. In sostanza, riteniamo che il ricorso all'art. 15, comma 5 (e a maggior ragione la riconferma delle risorse) debba avvenire in un contesto di obiettivi particolarmente difficili, sfidanti e impegnativi.

Un'ultima precisazione concerne gli enti di ridotte dimensioni. E' evidente che questi ultimi sono chiamati a dare attuazione agli adempimenti richiamati, in forme e secondo modalità opportunamente (e giustamente) semplificate. Anche il progetto di miglioramento dei servizi o gli stessi sistemi di controllo adottati a consuntivo, potranno quindi avere caratteristiche di maggiore semplicità (per esempio, dal punto di vista procedurale) rispetto agli enti di maggiori dimensioni.

# 23 | CCNL 01/04/1999 - art 17 comma 5

Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.

Sono le somme non utilizzate nell'anno precedente. Come si vede, la disciplina contrattuale è rigida, esse <u>devono</u> essere riportate all'anno successivo, nelle risorse variabili. Nel caso in cui il contratto integrativo decentrato ne prevedesse un uso diverso, ad esempio il dirottamento, <u>nell'anno stesso</u>, verso la produttività collettiva, si tratterebbe di una previsione illegittima.

2,2

# 24 | CCNL 14/09/2000 - art.

Gli enti possono verificare, in sedi per destinare una quota parte dell'amministrazione finanziaria al essere finalizzata all'erogazione di stessi.

Voce con consistenza nulla nel 20; risulta una voce "diritti di notifica personale per il 2010, pari a EURG come da contratto, nel fondo.

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DEC RELAZIONE TECNICA

# 25 | CCNL 09/05/2006 - art 4

In aggiunta alle disponibilità deriva previsti dal comma 3, incrementam decentrate di cui all'art. 31, con condizioni e dei valori percentuali 2003, esclusa la quota relativa alla

- a) fino ad un massimo dello entrate correnti sia compresi
- b) tra un minimo dello 0,39 spesa del personale ed entra

Per questa voce, come per le analo spese personale su entrate corren 2010 e, ritengo, utilizzando lo stess verifica del patto di stabilità.

Nel nostro caso, nel 2010 è stata provvisori del consuntivo 2010, ri della stessa percentuale. Si quindi dell'ammontare della rispettiva voci

#### 2.2.4 CCNL 11/04/2008

#### Art. 8 Incrementi delle risorse decentrate

1. Gli enti, relativamente al biennio economico 2006-2007, integrano le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa nel rispetto del Patto di stabilità interno, per quelli che vi sono sottoposti, e in coerenza con il quadro normativo delineato dall'art.1, comma 557, della legge n. 27 dicembre 2006, n.296, , e con le corrispondenti previsioni delle leggi finanziarie dettate specificamente per le Camere di Commercio, ferma restando, in relazione alla specificità di ciascuna tipologia di ente, l'osservanza degli indicatori di capacità finanziaria sotto indicati.

## 26 | CCNL 11/04/2008 - art 8 comma 3, lett. B

In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 2, gli enti locali, ad eccezione di quelli previsti dal comma 4, possono incrementare, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1, dei valori percentuali calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati:

- a) fino ad un massimo dello 0,3 %, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%;
- b) fino ad un massimo dello 0,9 %, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%.

E' una voce analoga alla precedente e richiede analoghe verifiche. E' comunque facoltativa e nel 2010 è stata applicata la percentuale del 0,3%, pari a EURO 23.026,00, che potrebbe essere riportata nel fondo 2011.

# 2.2.5 CCNL 31/07/2009

## 27 | CCNL 31/07/2009 - art. 4 comma 2

#### Art. 4 Incrementi delle risorse decentrate

- 1. Per gli Enti costituiscono requisiti per l'integrazione delle risorse destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa;
  - a) il rispetto del Patto di stabilità interno per il triennio 2005-2007;
  - b) il rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa di personale; il rispetto delle corrispondenti previsioni delle leggi finanziarie dettate specificamente per le Camere di Commercio;
  - c) l'attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività dell'amministrazione;
- d) l'osservanza degli indicatori di capacità finanziaria sotto indicati.
- 2. Presso gli Enti Locali, è riconosciuta, a decorrere dal 31.12.2008 ed a valere per l'anno 2009, la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile, ai sensi dell'art.31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali:
- a) nel limite dell'1% del monte salari dell'anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora gli Enti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 38 %:
- b) nel limite dell'1,5% del predetto monte salari, qualora gli Enti, oltre ai requisiti di cui al comma 1, dimostrino il possesso dell'ulteriore requisito del rispetto del Patto di stabilità interno anche per l'anno 2008, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia, ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 31%.

Si tratta di una voce per la quale, nel 2010, è stata applicata la percentuale del 1%, pari a EURO 79.591,00. Per il 2011, si propone di ridurre la percentuale allo 0,5%, corrispondenti a EURO 39.795,50.

#### 3. IPOTESI COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2011

In conclusione di questa relazione, viene proposta una determinazione minimale di costituzione del fondo risorse decentrate 2011. Tale costituzione è legata alle ipotesi avanzate, da verificare, riguardo alla consistenza delle voci da modificare rispetto al 2010, e sui dati di consuntivo provvisorio forniti dal dipartimento finanziario, relativamente sia alle risorse stabili che a quelle variabili.

A questo proposito, si specifica che:

- a) la RIA disponibile per il fondo (punto 9, risorse stabili), in base all'ulteriore personale cessato nel 2011, risulterebbe rideterminata in EURO 113.722,87 per il 2011;
- b) analogamente, l'indennità di comparto (punto 16, risorse stabili) per il 2011 risulterebbe rideterminata in EURO 113.547,70;
- c) per quanto riguarda le economie da part-time (punto 19, risorse variabili), dovrebbe confermarsi la somma del 2010

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2011 -	PAG. 27 DI 27
RELAZIONE TECNICA	

- d) per quanto riguarda i risparmi da straordinario (punto 20, risorse variabili), in mancanza del dato definitivo 2011, si è inserita la stessa somma del 2010, in coerenza con il fatto che i corrispondenti impegni della spesa per straordinari sono rimasti costanti;
- e) per quanto riguarda le altre voci delle risorse variabili, esse vengono ridotte come indicato.

In sintesi, la proposta è riportata nella tabella in fondo al documento. Nell'ultima colonna è riporta un'ipotesi di fondo 2012, basata sui dati provvisori di consuntivo 2011 che, in particolare, tendono ad escludere la possibilità di destinare alcune delle risorse di parte variabile, a causa dell'aumentato rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti.

Nella tabella non vengono considerate le somme eventuali relative ai compensi pe l'avvocatura e agli incentivi per la progettazione interna, né i compensi spettanti ai dipendenti impiegati nel 15° censimento della popolazione che, come si è detto costituiscono partite di giro e non sono, inoltre, da computare ai fini della riduzione complessiva del salario accessorio (vedi paragrafo 1.2 e successivo capitolo).

Nella tabella non sono inoltre inserite le risorse previste per progetti finalizzati al recupero tributi e/o condono, che pure costituiscono partite di giro, anche se rientranti nel computo di cui sopra.

#### VERIFICA DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI RIDUZIONE COMPLESSIVA DEL SALARIO ACCESSORIO.

Resta da verificare se il fondo salario accessorio, nell'ammontare ipotizzato per il 2011, risulti compatibile con i limiti citati del D: L. 31 maggio 2010, N. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, N. 122, recante "misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". In particolare l'articolo 9, comma 2-bis, della norma richiamata.

Come detto nel paragrafo 1.2, ai fini di tale verifica deve essere considerato l'ammontare complessivo del salario accessorio, con le sole esclusioni citate.

A questo fine, si ipotizza che risorse per progetti finalizzati al recupero tributi e/o condono, che vanno inserite nell'aggregato, siano quelle riportate nel consuntivo provvisorio 2011 predisposto dal dipartimento finanziario.

Si premette anche che, per quanto riguarda la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, è stato inserito cautelativamente lo stesso dato del 2010, anche se gli attuali impegni a consuntivo 2011 risultano inferiori e pari a 171.811,02. Questo a motivo che il fondo 2011 per la dirigenza non è stato in realtà ancora costituito.

Infine, le somme non utilizzate nell'anno precedente sono state scomputate del fondo 2011

Con queste premesse, risultano le seguenti somme aggregate :

SALARIO ACCESSORIO	2010	2011
Fondo risorse decentrate	1.884.555,94	1.647.819,53
Retribuzione di posizione e risultato dirigenti	281.433,57	281.433,57
Indennità di staff supporto organi politici	66.350,00	29.000,00
diritti di notifica (compresi nel fondo nel 2011)	4.649,52	0,00
Incentivazione recupero ICI	50.919,52	1.421,41
Progetto art 208(codice della strada)	0,00	1.808,56
Incentivazione condono legge 47/1985	131.510,63	49.858,13
Incentivazione condono art. 32 D.L. 30 settembre 2003, n. 269	23.422,96	6.089,94
Progetto finalizzato contratti	12.050,89	1.000,77
Progetto finalizzato matrimoni	3.677,47	0,00
Progetto finalizzato lotterie	1.000,00	0,00
Progetto finalizzato tesserini venatori	2.122,00	0,00
Progetto finalizzato idoneltà abitativa	3.525,00	0,00
TOTALE	2.465.217,50	2.018.431,91

# La riduzione prevista per il 2011, rispetto al 2010, è pari, quindi, a circa il 18,12%.

Questo dato è da confrontarsi con la corrispondente riduzione del personale, ad esempio con la metodologia indicata nella circolare N.12 del 15 aprile 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, citata nel paragrafo 1.2.

Secondo i dati forniti dal settore gestione del personale si hanno :

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2011 -	PAG. 29 DI 29
RELAZIONE TECNICA	1
	1

Numero dipendenti în servizio al 01.01.2010	276	No.
Numero dipendenti in servizio al 31.12.2010	263	
Numero medio dipendenti 2010		269,5
Numero dipendenti in servizio al 01.01.2011	249	
Numero dipendenti in servizio al 31.12.2011	238	
Numero medio dipendenti 2011		243,5

La riduzione media del numero di dipendenti nel 2011, rispetto al 2010, è pari, quindi, a circa il 9,65%.

Come è evidente, la riduzione percentuale dell'ammontare complessivo del salario accessorio prevista per il 2011 rispetto al 2010 è ampiamente superiore alla corrispondente riduzione percentuale del numero dei dipendenti.

La differenza è tale che il rispetto della norma articolo 9, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, N. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, N. 122, recante "misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" deve ritenersi acquisito, indipendentemente dalle residue incertezze sui dati finanziari relativi ai consuntivi 2010 e 2011 e dalla metodologia utilizzata nel calcolo in funzione della riduzione del personale in servizio.

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2011 -	PAG. 30 DI 30
RELAZIONE TECNICA	

	RISORSE STABILI	FONTE CONTRATTUALE	NOTE	2010	2011	2012
T	1 CCNL 01/04/1999 - art. 14 comma 4	Riduzione del 3% del monte straordinario		3.086,00	3.086,00	3.086,00
2	2 CCNL 01/04/1999 - art 15 comma 1, lett. A	Art. 31, comma 2 - lettere B, C, D, E CCNL 06/07/1995		726.650,73	726.650,73	726.650,73
m	3 CCNL 01/04/1999 - art 15 comma 1, lett. B 0,70% monte salari 1993	0,70% monte salari 1993		42.507,00	42.507,00	42.507,00
4	4 CCNL 01/04/1999 - art 15 comma 1, lett. G   Risorse LED	Risorse LED		48.900,21	48.900,21	48.900,21
S	5 CCNL 01/04/1999 - art 15 comma 1, lett. H Indennità ex 8^	Indennità ex 8^		9.296,00	9.296,00	9.296,00
9	6   CCNL 01/04/1999 - art 15 comma 1. lett. ]   0.52% monte salari 1997	0,52% monte salari 1997		29.449.00	29.449 mJ	ህ ቀ44 ድረ



Il presente verbale viene così sottoscritto :

IL PRESIDENTE Dr. Nicola PROCACCINI



# REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Mespubblicato il giorno 2006 N. 2012 sull'Albo Pretorio www.gazzettaamministrativa.it') ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.				
Terracina, 2 0 GEN. 2012				
IL MESSO COMUNALE  IL MESSO COMUNALE  Frait of Grossi  IS CUI	IL SEGRETARIO COMUNALE  Dott. Marco RAPONI			
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il:  perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del dec	• • •			
perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)				
p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI				

